



## COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

### PROVINCIA DI AVELLINO

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 – Fax. 0827/39380

[www.comune.conzadellacampania.av.it](http://www.comune.conzadellacampania.av.it) - e-mail: [conzacampania@libero.it](mailto:conzacampania@libero.it)

### Ordinanza n. 5 del 23/03/2020

**OGGETTO:** Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica

#### IL SINDACO

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili a tutto il territorio nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili a tutto il territorio nazionale;

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; -

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili a tutto il territorio nazionale;

Richiamate le Ordinanze del Presidente della Regione Campania dalla n. 1 alla n. 20;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Dato atto che è ormai accertato che il contagio avviene attraverso le piccolissime goccioline di saliva che emettiamo nel parlare, tossire, starnutire, sospese nell'aria o presenti su oggetti e superfici con le quali si viene a contatto;

Valutato che l'utilizzo delle mascherine protettive riduce drasticamente la propagazione di queste goccioline da parte di individui infetti, di quelli con sintomi lievi sottovalutati o di quelli asintomatici;

Preso atto, con riferimento agli infetti asintomatici, che l'utilizzo della mascherina da parte di questi soggetti apparentemente sani, riduce la quantità di virus immessi nell'aria e la contaminazione delle superfici, contrastando la diffusione esponenziale dei contagi;

Ritenuto che detta semplice ed elementare protezione contribuirà senz'altro a ridurre la contagiosità per via aerea e la contaminazione di oggetti e superfici, riducendo anche la distanza interumana di propagazione del virus;

Ritenuto che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riferimento all'introduzione dell'obbligo di utilizzo delle maschere in luogo pubblico quale protezione personale e ancor più quale barriera di diffusione del virus da parte di soggetti non già identificati come positivi al coronavirus e pertanto non già sottoposti ad alcuna restrizione di legge;

Dato atto, in merito, che l'attività di volontariato di alcuni amministratori comunali ha garantito la capillare distribuzione delle mascherine protettive ai nuclei familiari cittadini secondo la prescrizione di cui all'art 16 del DL 18/2020;

Considerato che:

- il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, ha tempestivamente istituito il C.O.C. al fine di esserne costantemente informato e poter adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e della incolumità dei cittadini;
- a fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID-19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una

tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo.

Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, anche alla luce delle risultanze del tavolo di monitoraggio di cui in premessa;

Considerato che l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Visto l'art. 50, comma 5 e 7 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quel rappresentante della comunità locale,

### ORDINA

a tutti i soggetti residenti o presenti a diverso titolo sul territorio comunale, di accedere all'interno degli edifici erogatori di servizi pubblici (Comune, Poste, Banche, altri uffici), negli esercizi commerciali di qualunque dimensione o tipologia, nelle dimore o in altro luogo chiuso di terzi, all'interno degli abitacoli delle automobili in presenza di più persone, e in generale in tutti i luoghi anche esterni nei quali si configura incontro ravvicinato di persone, quali le file d'attesa, provvisti di mascherina protettiva;

### RACCOMANDA

alla cittadinanza di limitare il numero degli spostamenti dalla propria abitazione;

### RENDE NOTO

che il presente provvedimento ha efficacia immediata e fino al termine dell'emergenza sanitaria da COVID 19, salvo diversa disposizione delle autorità sovracomunali;

### AVVISA

che l'inottemperanza di quanto prescritto dalla presente determina, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro e il deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del C.P., salvo che il fatto non costituisca una più grave ipotesi di reato;

### TRASMETTE

copia della presente a:

- alla Questura di Avellino
- alla Stazione Carabinieri di Sant'Andrea di Conza
- al Comando di Polizia Municipale dell'ente

alla Prefettura di Avellino

## DISPONE

la pubblicazione della presente all'albo pretorio on line dell'ente e sulla home page del sito istituzionale [www.comune.conzaderllacampania.av.it](http://www.comune.conzaderllacampania.av.it);

## INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio. Dalla residenza municipale, il 23 marzo 2020.

Dalla Residenza Municipale, 23/03/2020

Il Sindaco

Luigi Ciccone

